

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 928-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCALBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 956)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo 9 febbraio 1970, stipulato tra il Governo italiano e il Governo della Giordania, detta norme per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, a carico delle compagnie degli Stati contraenti ed operanti nell'uno o nell'altro Stato.

L'accordo avrà effetto per i redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1964 e resterà in vigore a tempo determinato, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

L'accordo riproduce accordi simili stipulati con numerosi altri Stati e già approvati dal Parlamento e non presenta problemi particolari.

Il disegno di legge di ratifica viene dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il relatore, in conformità alla decisione adottata dalla Commissione affari esteri il 22 marzo 1973, si onora di chiedere l'approvazione del Senato.

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.